

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1047/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1047)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **26/10/1988**; Decisione del **22/11/1988**

Deposito del **30/11/1988**; Pubblicazione in G. U. **07/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14045**

Atti decisi:

N. 1047

ORDINANZA 22-30 NOVEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione normativa tra le varie categorie di magistrati;

che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, stante l'identità di oggetto;

Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;

che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art. 8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 ("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.